



Statuto della Fondazione O.N.L.U.S. Daniela e Paola

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita la Fondazione denominata **FONDAZIONE Onlus Daniela e Paola** avente le caratteristiche di "**Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale**" (ONLUS).

La Fondazione ha sede in Casarano.

Altre sedi, filiali, uffici, succursali, delegazioni, unità operative e similari potranno essere istituiti nella Regione Puglia con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 2 - Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. La Fondazione infatti si propone di promuovere la costituzione di un patrimonio destinato al finanziamento di attività di assistenza sociale a sostegno di minori in condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare, sino al raggiungimento dell'età prevista dalla scuola dell'obbligo. Nei confronti di tali soggetti la Fondazione si propone di svolgere attività di formazione, allo scopo di contribuire alla rimozione delle condizioni di disagio.

La Fondazione potrà, inoltre, svolgere tutte le attività connesse ai propri scopi istituzionali, da realizzarsi esclusivamente in ambito regionale.

Per il perseguimento del proprio scopo, la Fondazione si propone di realizzare una Casa Famiglia, in cui accogliere i minori in condizioni di disagio, assicurando ad essi un clima domestico e di accoglienza.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- a) i beni, i diritti e le somme di cui all'atto costitutivo;
- b) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, dai Benemeriti e dai Sostenitori;
- c) l'elargizioni fatte ed i contributi erogati da Enti o da privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge, finalizzati ad interventi di protezione sociale nei confronti dei minori in condizioni di svantaggio;
- e) i beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio;
- f) le somme prelevate dai redditi, che il Consiglio di Amministrazione, con proprie deliberazioni, disponga di destinare per incrementare il patrimonio.

Art. 4 - Entrate

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- a) dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- b) dagli avanzi degli esercizi precedenti così destinati;
- c) dagli eventuali contributi conferiti dai fondatori;
- d) dei contributi e dei finanziamenti erogati da Enti Pubblici, anche a seguito di convenzioni e da Enti Privati;
- e) delle donazioni, legati ed altre gratuità ricevute da terzi;
- f) di ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Art. 5 - Soci della Fondazione

I **Soci Fondatori** sono Laura Pizzileo nata a Casarano il 27 aprile 1950 e Claudio Bastianutti nato a Casarano il 16 ottobre 1952.

Saranno nominati **Soci Benemeriti** gli Enti e i privati, italiani e stranieri, le cui donazioni alla Fondazione non siano inferiori ad un contributo che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione ovvero contribuiscano con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali. La nomina anzidetta è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Saranno nominati **Soci Sostenitori** gli Enti e i privati che contribuiscano all'attività della Fondazione con un versamento annuale, nella misura che verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio stesso nomina i Sostenitori e determina con regolamento il modo di acquisto e di perdita della qualità.

Art. 6 - Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione,
- b) il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione,
- c) il Consiglio di Amministrazione,
- d) il Direttore
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
- f) Alle adunanze degli organi collegiali si può intervenire soltanto in proprio, essendo esclusa ogni possibilità dei delega.

Art. 7 - Nomine degli organi della Fondazione

I soci fondatori, coniugi Claudio Bastianutti e Laura Pizzileo, nominano tutti i sette componenti del Consiglio di Amministrazione, due dei quali scelti tra i nominati segnalati dall'Ufficio Servizio Sociale Minorenni di Lecce

I Soci Fondatori nominano, in forma testamentaria o, comunque in forma scritta, i successori quali Soci Fondatori in caso di morte o incapacità. In caso di morte o di incapacità di uno solo dei due, provvederà a quanto sopra l'altro socio fondatore.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.

Art. 8 - Durata delle cariche

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni, a decorrere dalla nomina, i consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di dimissione o cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, i consiglieri nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Il Direttore dura in carica 5 anni e può essere riconfermato.

Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Art. 9 - Prima Nomina

Per la prima volta la nomina delle cariche sociali è effettuata in sede di atto costitutivo.

Il Presidente, nominato per la prima volta in sede di atto costitutivo, dovrà impegnarsi a svolgere e curare tutte le pratiche occorrenti per ottenere il riconoscimento e la conseguente attribuzione della personalità giuridica alla Fondazione, con facoltà di apportare allo statuto e all'atto costitutivo tutte quelle soppressioni, modifiche e integrazioni che gli fossero richieste per la concessione del riconoscimento.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente è nominato dai soci fondatori tra i membri del Consiglio d'Amministrazione nella seduta di insediamento.

Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione, verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, determinandone le attribuzioni.
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- d) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione firmando gli atti e quanto occorra per l'esecuzione delle stesse;
- e) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- f) cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- g) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dall'assunzione del provvedimento.

Art. 11 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio d'Amministrazione tra i propri membri.

Il Vice Presidente fa le veci del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri.

La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 12 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- a) approva il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce ed il bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- b) delibera i regolamenti;
- c) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- d) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- e) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati, nazionali o internazionali;
- f) provvede alla nomina del Direttore;
- g) provvede alla nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti,
- h) provvede alla nomina e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico; la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi non dovrà in nessun

caso essere superiore del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche;

- i) provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- j) delibera le modifiche dello statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti;
- k) delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente, ad altri consiglieri e al Direttore in aggiunta a quelli già loro spettanti per statuto.

Art. 13 - Il Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare:

- a) Attua i programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
- b) Predispone gli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo accompagnati da una relazione annuale sui programmi e sulle attività realizzate e/o progettate.
- c) Funge da segretario del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali, che sottoscrive con il Presidente.
- d) Dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è capo del personale dipendente della stessa.
- e) Predispone i programmi di attività della Fondazione e dà loro esecuzione, dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione.
- f) È responsabile del coordinamento e del controllo delle attività degli enti o dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione.
- g) Può, all'occorrenza, nominare e revocare un Vice Direttore determinandone i poteri.
- h) Può conferire mandati specifici per particolari incarichi.

Oltre a quanto sopra specificato compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti la gestione.

Il Vice Direttore, se nominato, sostituisce il Direttore in caso di suo impedimento o assenza e compie gli atti di ordinaria amministrazione nei limiti del mandato conferitogli.

Art. 14 - Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre componenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 12, fra gli iscritti all'albo dei revisori.

Il collegio dei revisori

- a) provvede al riscontro della gestione finanziaria;
- b) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- c) esprime il suo parere, mediante apposite relazioni, sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi;
- d) effettua verifiche di cassa.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Art. 15 – Gratuità delle cariche

Le cariche di componente del Consiglio di Amministrazione e di membro del collegio dei revisori, sono gratuite e per ogni seduta dei relativi organi verranno rimborsate le sole spese di trasferimento.

Art. 16 - Decadenza e esclusione

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i Soci Fondatori – se del caso su segnalazione dell'Ufficio Servizio Sociale Minorenni di Lecce - devono provvedere alla nomina di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri

Il membro del Collegio dei Revisori, che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Collegio dei Revisori, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Componente del Collegio dei Revisori, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla nomina di altro/i Componente che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.

Sono, inoltre, cause di esclusione da tutti gli organi della Fondazione:

- a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

L'esclusione da uno qualsiasi degli organi della Fondazione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione con almeno 4 voti favorevoli.

Art. 17 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni quadrimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante l'invito, ai membri del Consiglio, a mezzo lettera raccomandata o telefax da recapitarsi agli interessati almeno 5 giorni prima dell'adunanza o in casi d'urgenza mediante telegramma o telefax da recapitarsi agli interessati almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente almeno la metà dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei votanti esclusi dal computo gli astenuti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente ha facoltà di far assistere alle riunioni una persona estranea con funzioni di segretario. In difetto può far assumere tali funzioni ad un membro del Consiglio.

Art. 18 - Libri Verbali

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario.

I verbali del Collegio dei Revisori devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti da tutti i componenti presenti.

Art. 19 - Bilancio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Direttore dovrà approntare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione entro il mese di marzo di ciascun anno.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Direttore dovrà approntare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno secondo quanto previsto dall'articolo 12 lettera a).

Art. 20 – Avanzi di gestione

Gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Non è prevista l'erogazione di rendite, pertanto le eventuali rendite, di qualsiasi tipologia, derivanti dal patrimonio o dall'attività della Fondazione, saranno integralmente destinate, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione, anche mediante incremento del patrimonio o dei fondi di riserva.

Art. 21 - Estinzione

La Fondazione si estingue:

- a) in caso di comprovata impossibilità di raggiungimento degli scopi istituzionali;
- b) a seguito del venir meno, per qualunque causa, dei mezzi patrimoniali, ovvero per l'insufficienza di questi;
- c) a seguito di disposizioni dell'Autorità Governativa.

Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno sei dei suoi componenti, delibera l'estinzione provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori e determinandone le modalità di liquidazione del patrimonio. In caso di scioglimento per qualsiasi causa, tutti i beni della fondazione che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio di Amministrazione e ad opera del liquidatore ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione disposta dalla legge.

Art. 22 - ONLUS

La Fondazione, osservando di fatto tutte le prescrizioni di cui all'art. 10 del D. Lgs 460/97 e successive modificazioni, potrà fregiarsi del segno distintivo ONLUS.

La denominazione della Fondazione "FONDAZIONE Onlus Daniela e Paola ", è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 23 - Norme residuali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge, in particolare il titolo secondo, capo secondo, del Libro I del Codice civile, artt.14 – 35, e il D. Lgs 460/97 e successive modifiche e integrazioni.